



N. 1 del 24/01/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022.

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Ventiquattro** del mese di **Gennaio** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**, seduta **PUBBLICA** e Convocata dal Presidente.

Presiede la seduta NAZARENA FORTI.

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	ROBERTO SOLOMITA	Sindaco	Si
2	ANDREA ORI	Consigliere	Si
3	NAZARENA FORTI	Presidente	Si
4	ROBERTA LANZA	Consigliere	Si
5	ANTONIO STRAFORINI	Consigliere	No
6	ANGELO PIO BRUNO	Consigliere	Si
7	ROBERTO DRUSIANI	Consigliere	Si
8	CLAUDIO FRATTINI	Consigliere	Si
9	ANGELO LOSCHI	Consigliere	Si
10	ANDREA ARTUSI	Consigliere	Si
11	MARTINA VENTURELLI	Consigliere	Si
12	CRISTINA PO	Consigliere	Si
13	PATRIZIA GOLDONI	Consigliere	No
14	PAOLO VINCENZI	Consigliere	Si
15	RITA CAPELLI	Consigliere	Si
16	ANDREA ROSSI	Consigliere	Si
17	MARCO LODI	Consigliere	No
	Presenti N. 14	Assenti N. 3	

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 14

Partecipa il Segretario Dottoressa ROCCHI VIENNA MARCELLA, incaricato della redazione del verbale.

Delibera di CONSIGLIO nr. 1 del 24/01/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la Legge 29 dicembre 2022, n.197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 dispone: "*Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*";
- le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che "*relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.*";
- le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che "*le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.*";
- il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: "*Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel*



proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;

- Agenzia Entrate Riscossione ha precisato sul proprio sito istituzionale che l'adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022 (e quindi la non applicazione dell'annullamento automatico parziale) deve essere comunicata trasmettendo alla stessa, apposito modello, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:

Presa visione della nota di approfondimento IFEL del 07 gennaio 2023 ad oggetto “Definizione agevolata delle controversie tributarie, stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro e nuova rottamazione delle cartelle”;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, commi 227-228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227-228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate;

Visto che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro, con riferimento al periodo 2000-2015, ammontano a complessivi euro 28.326,94, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227-228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 10.500,00;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n.

Delibera di CONSIGLIO nr. 1 del 24/01/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227-228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare le cartelle;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Richiamato altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile Territoriale del Settore Servizi Finanziari;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge: presenti e votanti 14 consiglieri, voti favorevoli 10, voti contrari 2 (Po e Vincenzi) e astenuti 2 (Rossi e Capelli);

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto dettagliatamente in premessa che qui si intende espressamente ed integralmente richiamato;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023



all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo;

4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Con la seguente separata votazione, resa nei modi di legge: presenti e votanti 14 consiglieri, voti favorevoli 10, voti contrari 2 (Po e Vincenzi) e astenuti 2 (Rossi e Capelli);

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, considerata l'urgenza già descritta in premessa.



Deliberazione nr. 000001 in data 24/01/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
NAZARENA FORTI

IL Segretario Generale
ROCCHI VIENNA MARCELLA



PROPOSTA N. 589 del 16/01/2023

OGGETTO: **Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

18/01/2023

Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

PADERNI LUCA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



PROPOSTA N. 589 del 16/01/2023

OGGETTO: **Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

18/01/2023

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 26/01/2023 al giorno 10/02/2023.

L'addetto alla pubblicazione

RICHICHI ERIKA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/01/2023 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000